

Regolamento interno della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione di addetta/addetto alle cure sociosanitarie CFP**I Basi****Art. 1**

Il regolamento interno della Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione di addetta/addetto alle cure sociosanitarie (qui di seguito: Commissione) si fonda sull'ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta/Addetto alle cure sociosanitarie CFP (ACSS) del 20 dicembre 2010 (stato 1° gennaio 2012).

Art. 2

La Commissione si autocostruisce. Disciplina lo svolgimento dei propri compiti e organizza il proprio funzionamento.

I Comitati di OdASanté e SAVOIRSOCIAL emanano un regolamento interno e, se necessario, lo modificano.

II Membri**Art. 3**

La Commissione ha la seguente composizione:

a. da sette a nove rappresentanti dell'Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario (OdASanté) e dell'Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale (SAVOIRSOCIAL). Devono essere obbligatoriamente rappresentati:

- i comparti ambulatoriali e ospedalieri del settore sociosanitario;
- i due luoghi di formazione pratica professionale (azienda) e corsi interaziendali (CI);
- le regioni linguistiche in misura adeguata;

b. due rappresentanti dei docenti di materie professionali;

c. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.

Art. 4

I partner nominano i loro rappresentanti in seno alla Commissione. I rappresentanti dei docenti vengono delegati dalla Table Ronde Scuole professionali in accordo con le pertinenti associazioni dei docenti.

Art. 5

Il mandato ha una durata di quattro anni. È ammessa la rielezione.

III Scopo e compiti

Art. 6

a. Conformemente all'art. 21 dell'ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta/Addetto alle cure sociosanitarie, la Commissione verifica costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. Nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base.

b. I rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro assumono i compiti della commissione di sorveglianza dei corsi interaziendali. Possono formulare raccomandazioni volte alla promozione della qualità dei CI.

Art. 7

La Commissione sottopone per parere ai due Comitati di OdASanté e SAVOIRSOCIAL eventuali modifiche del piano di formazione e proposte di modifica dell'ordinanza sulla formazione professionale di base Addetta/Addetto alle cure sociosanitarie CFP nonché raccomandazioni sulla promozione della qualità dei CI.

Art. 8

I Comitati di OdASanté e SAVOIRSOCIAL sottopongono alla SEFRI le proposte di modifica dell'ordinanza sulla formazione professionale di base Addetta/Addetto alle cure sociosanitarie CFP.

Art. 9

I membri della Commissione apportano le informazioni provenienti dal proprio ambiente professionale nei lavori della Commissione e, viceversa, trasmettono i riscontri della Commissione alla propria cerchia di attività.

IV Deliberazione e organizzazione

Art. 10

- a) La Commissione delibera in uno spirito di partenariato, tenendo debitamente conto degli interessi e delle richieste dei rappresentanti di OdASanté e di SAVOIRSOCIAL.
- b) Le decisioni che riguardano esclusivamente le organizzazioni del mondo del lavoro sono prese a maggioranza semplice dei delegati presenti di OdASanté e SAVOIRSOCIAL; in caso di parità di voti prevale il voto della/del presidente.

Art. 11

Il pubblico viene informato dalla/dal presidente sulle delibere e le attività correnti della Commissione.

Art. 12

La gestione degli affari è assicurata dalla/dal presidente in stretta collaborazione con la segreteria della Commissione. La segreteria della Commissione è gestita in periodi alterni di tre anni dalla sede di OdASanté o di SAVOIRSOCIAL.

Art. 13

La segreteria della Commissione è responsabile del verbale, dell'elenco delle attività in corso e della convocazione alle riunioni.

Art. 14

In accordo con le direzioni di OdASanté e SAVOIRSOCIAL la Commissione può costituire dei gruppi di lavoro permanenti o ad hoc, composti dai propri membri, allo scopo di preparare, attuare e sorvegliare le attività che rientrano nella sua sfera di competenza.

Art. 15

La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 16

I verbali delle sedute della Commissione vengono inviati per informazione ai Comitati di OdASanté e SAVOIRSOCIAL.

Art. 17

I membri della Commissione non hanno diritto a gettoni di presenza né a rimborsi spese.

Art. 18

I Comitati di OdASanté e SAVOIRSOCIAL fissano il budget a disposizione della Commissione in funzione dei compiti da svolgere.

Il presente regolamento interno è stato approvato dal Comitato di OdASanté il 16 settembre 2014 e dal Comitato di SAVOIRSOCIAL il 18 settembre 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2014.

1.7.2014